



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

22 giugno 2026

Regolamento (UE) 2025/40

PPWR – Packaging and packaging waste regulation

Entrata in vigore e applicazione

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio

- è stato pubblicato in GUCE del **22 gennaio 2025**
- è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e
- si applica dal **12 agosto 2026**
- **abroga** e sostituisce tutte le direttive emanate sul tema
- si compone di 71 articoli e 13 allegati



Regolamento (UE) 2025/40

Scopo del Regolamento

Scopo primario (dichiarato) è

- **armonizzare le regole per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio** nei vari Stati dell'Unione Europea, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all'interno dell'Unione;
- stabilire **prescrizioni di sostenibilità ambientale** per l'intero ciclo di vita degli imballaggi con regole per la loro:
 - riciclabilità;
 - etichettatura;
 - riutilizzabilità;
- prescrivere regole per la **responsabilità estesa del produttore**;
- **prescrivere regole per la prevenzione** della produzione di rifiuti di imballaggio (riduzione degli imballaggi al minimo necessario; riutilizzo e ricarica degli imballaggi)

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione

Si applica a **tutti gli imballaggi** e a **tutti i rifiuti di imballaggio**, indipendentemente:

- dal materiale utilizzato e
- dal contesto in cui sono usati o da cui provengono (industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici).

Nell'allegato I è presente un elenco indicativo (non esaustivo) di articoli rientranti nella definizione di imballaggio, cui si applica il regolamento stesso.

L'imballaggio non è più un sussidio solo per la presentazione/trasporto di un prodotto ma un prodotto in sé.

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

E' un articolo utilizzato da un operatore economico per

- contenere,
- proteggere,
- consentire la manipolazione
- consegnare
- presentare

un prodotto a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale.

Non rileva il materiale da cui è composto, né il suo formato.



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;

ad esempio: erogatore del sapone/spruzzatore o dosatore di detersivo liquido



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;
- elemento **appeso** al prodotto o ad esso congiunto senza esserne parte integrante;



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita senza **esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;
- elemento **appeso** al prodotto o ad esso congiunto senza esserne parte integrante;

Ad esempio: il cartellino dei capi di abbigliamento



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;
- elemento **appeso** al prodotto o ad esso congiunto senza esserne parte integrante;
- articolo progettato per essere **riempito nel punto vendita** («imballaggio di servizio»);



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;
- elemento **appeso** al prodotto o ad esso congiunto senza esserne parte integrante;
- articolo progettato per essere **riempito nel punto vendita** («imballaggio di servizio»);

Ad esempio: vaschetta per le olive riempita nel banco gastronomia/sacchetto del banco ortofrutta

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;
- elemento **appeso** al prodotto o ad esso congiunto senza esserne parte integrante;
- articolo progettato per essere **riempito nel punto vendita** («imballaggio di servizio»);
- articolo **usa e getta** venduto e riempito nel punto vendita con funzione di imballaggio («imballaggio da asporto»);



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;
- elemento **appeso** al prodotto o ad esso congiunto senza esserne parte integrante;
- articolo progettato per essere **riempito nel punto vendita** («imballaggio di servizio»);
- articolo **usa e getta** venduto e riempito nel punto vendita con funzione di imballaggio («imballaggio da asporto»);

Ad esempio: cartone per la pizza

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- articolo per contenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo vita **senza esserne parte integrante**, destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- componente ed elemento accessorio di un articolo **integrato** nel prodotto;
- elemento **appeso** al prodotto o ad esso congiunto senza esserne parte integrante;
- articolo progettato per essere **riempito nel punto vendita** («imballaggio di servizio»);
- articolo **usa e getta** venduto e riempito nel punto vendita con funzione di imballaggio;
- **bustina per tè, cialda per caffè destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto (permeabile o non permeabile)**



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita

Ad esempio: la lattina dei piselli/la scatola della pasta



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita
- «imballaggio multiplo»: **raggruppa varie unità di vendita** nel punto vendita



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita
- «imballaggio multiplo»: **raggruppa varie unità di vendita** nel punto vendita

Ad esempio: il fardello che riunisce le 6 bottiglie di acqua



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita;
- «imballaggio multiplo»: **raggruppa varie unità di vendita** nel punto vendita;
- «imballaggio per il trasporto»: concepito per facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita



Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita;
- «imballaggio multiplo»: **raggruppa varie unità di vendita** nel punto vendita
- «imballaggio per il trasporto»: concepito per facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita

Ad esempio: il pallet

Sono esclusi i container per i trasporti stradali, marittimi, ferroviari e aerei

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita;
- «imballaggio multiplo»: **raggruppa varie unità di vendita** nel punto vendita;
- «imballaggio per il trasporto»: concepito per facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita;
- «imballaggio per la produzione primaria»: progettato per essere **utilizzato per prodotti non trasformati** provenienti dalla produzione primaria (allevamento, coltivazione, produzione zootecnica, pesca, ecc)

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cos'è imballaggio?

- «imballaggio per la vendita»: concepito in modo che **prodotti e imballaggio costituiscano una unità di vendita** per l'utilizzatore finale nel punto di vendita;
- «imballaggio multiplo»: **raggruppa varie unità di vendita** nel punto vendita;
- «imballaggio per il trasporto»: concepito per facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita;
- «imballaggio per la produzione primaria»: progettato per essere **utilizzato per prodotti non trasformati** provenienti dalla produzione primaria (allevamento, coltivazione, produzione zootecnica, pesca, ecc)

Ad esempio: le cassette del pesce/della frutta

Regolamento (UE) 2025/40

Campo di applicazione: cosa non è imballaggio? (allegato I)

- Cassette di attrezzi
- Rivestimenti di cera dei formaggi
- Budelli per salsicce
- Grucce per indumenti se vendute separatamente dall'indumento
- Cartucce per stampanti
- Custodie per CD, DVD



Regolamento (UE) 2025/40

Soggetti coinvolti: fabbricante

- "fabbricante":
 - la persona fisica o giuridica che fabbrica (imballaggi o) **un prodotto imballato con il proprio nome e marchio sull'imballo. IL FABBRICANTE E' SEMPRE UNICO!**
 - Nella maggior parte dei casi il fabbricante secondo il regolamento è **l'utilizzatore di imballaggi**
- Per la **microimpresa** (<10 persone e <2 milioni di totale di bilancio) il fabbricante è chi fornisce l'imballaggio

Regolamento (UE) 2025/40

Fabbricante

- fabbrica/dispose di **un prodotto il cui imballaggio è progettato e fabbricato (da un fornitore) con il proprio nome o marchio**
- **Produce imballaggi da trasporto o di produzione primaria** (imballaggi per prodotti non trasformati dalla produzione agricola) **o di servizio** (imballaggi riempiti nel punto vendita), a meno che tali imballaggi non siano chiaramente contrassegnati da chi li dovrà utilizzare con proprio marchio
- **Importa o distribuisce imballaggi con il proprio marchio**

Il fabbricante è il responsabile dell'immissione sul mercato dell'imballaggio finito.

Regolamento (UE) 2025/40

Obblighi del fabbricante

- garantire la conformità degli imballaggi ai requisiti di sostenibilità del regolamento
- etichettare l'imballaggio secondo quanto previsto dal regolamento (etichettatura ambientale + etichettatura commerciale che lo identifichi con denominazione e recapiti)
- raccogliere, redigere e conservare la documentazione tecnica prevista all'allegato VII,
- sulla base della documentazione, effettuare la valutazione di conformità secondo la procedura di cui all'allegato VII,
- compilare la dichiarazione di conformità UE prevista all'art.39 secondo quanto previsto dall'allegato VIII

Regolamento (UE) 2025/40

Produttore

E' il soggetto che **mette a disposizione per la prima volta l'imballaggio** (anche se riempito) sul territorio dello Stato membro **dove l'imballaggio diventerà rifiuto.**

IL PRODUTTORE PUO' ESSERE DIVERSO A SECONDA DELLO STATO IN CUI L'IMBALLAGGIO VIENE MESSO A DISPOSIZIONE

Può essere

- il fabbricante
- l'importatore
- il distributore
- l'operatore logistico che disimballa i prodotti imballati ma non è utilizzatore finale
- costruttore del prodotto 'imballaggio' senza marchio del prodotto che sarà contenuto (imballaggi da trasporto)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento (UE) 2025/40

Obblighi del produttore

- **Sostenere i costi previsti per la responsabilità estesa del produttore** in ogni Stato dove mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati (direttamente o tramite un'organizzazione autorizzata per l'adempimento collettivo)
- **Iscriversi al registro dei produttori** in ogni Stato membro dove mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati (il registro in Italia non è ancora istituito)
- **Comunicare al registro** entro il 1 giugno di ogni anno le informazioni (allegato IX parte B) di
 - **quantità** in peso per ogni categoria di imballaggio messa a disposizione (vetro, plastica, carta, metalli ferrosi, alluminio, legno, ecc)

Regolamento (UE) 2025/40

Fornitore

- Persona fisica o giuridica che **fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante**
- **Il fornitore diventa fabbricante (e anche produttore) se:**
 - **Fornisce imballaggi per il trasporto o per la produzione primaria**
 - **Fornisce imballaggi per la vendita a una micro impresa (<10 persone e <2 milioni di totale di bilancio)**



Regolamento (UE) 2025/40

Obblighi del fornitore (art. 16)

Fornisce al fabbricante

- le informazioni
- la documentazione

necessaria ad effettuare la valutazione di conformità dell'imballaggio al regolamento

La documentazione necessaria a redigere la dichiarazione di conformità si evince dall'allegato VII che guida il fabbricante alla valutazione di conformità e può consistere in

- analisi di laboratorio
- dati tecnici sui materiali impiegati
- calcoli



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento (UE) 2025/40

Importatore

Persona fisica o giuridica che **immette sul mercato della UE un imballaggio originario di un Paese terzo** (non UE)

L'importatore è fabbricante e anche produttore se

- immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio
- modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità



Regolamento (UE) 2025/40

Obblighi dell'importatore

L'importatore deve accertarsi che

- il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità e redatto la documentazione tecnica di cui all'allegato VII,
- l'imballaggio sia etichettato conformemente al regolamento e identificabile per tipo, serie e lotto

E' utile che nel contratto si faccia riferimento agli obblighi dei fabbricanti per quanto riguarda gli imballaggi delle merci importate



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento (UE) 2025/40

Obblighi dell'importatore

L'importatore riporta sull'imballaggio

- il proprio nome,
- la denominazione commerciale registrata o marchio registrato,
- l'indirizzo postale al quale può essere contattato
- se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici cui può essere contattato.

Regolamento (UE) 2025/40

Distributore

Persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante o dall'importatore che **mette un imballaggio a disposizione sul mercato.**

Il distributore è fabbricante e produttore se

- immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio
- modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità

Regolamento (UE) 2025/40

Obblighi del distributore

Il distributore deve accertarsi che

- il produttore sia iscritto al registro dei produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa,
- l'imballaggio sia etichettato conformemente al regolamento e identificabile per tipo, serie e lotto,
- il fabbricante o l'importatore abbiano riportato sull'imballaggio le indicazioni previste relative al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio registrato, all'indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati.

Esempio 1

Azienda A produce scarpe a suo marchio e le vende in Italia

- **Fabbricante:** è l'azienda A che riempie le scatole con le scarpe che produce;
- **Fornitore:** è l'azienda B che fabbrica le scatole secondo il progetto dell'azienda A e con il marchio dell'azienda A;
- **Produttore:** è l'azienda A che mette a disposizione sul mercato italiano il suo prodotto.



Esempio 2

Azienda A con sede in Italia produce scarpe a suo marchio e le vende in Francia tramite azienda C che le importa in Francia

- **Fabbricante:** è l'azienda A che riempie le scatole (con proprio marchio) con le scarpe che produce;
- **Fornitore:** è l'azienda B che fabbrica le scatole secondo il progetto dell'azienda A e con il marchio dell'azienda A;
- **Produttore:** è l'azienda C che importa in Francia e mette a disposizione le scarpe (con il loro imballo) sul mercato francese.



Esempio 3

Azienda A produce scarpe a marchio dell'azienda D e l'azienda D vende in Italia

- **Fabbricante:** è l'azienda D (committente) per cui l'azienda A riempie le scatole (con il marchio dell'azienda D) con le scarpe che produce;
- **Fornitore:** è l'azienda B che fabbrica le scatole secondo il progetto dell'azienda D (committente) e con il marchio dell'azienda D;
- **Produttore:** è l'azienda D (committente) in quanto mette a disposizione con il suo marchio sul mercato italiano il prodotto.

Esempio 4

Azienda C importa tessuti dalla Turchia e li vende in Italia

- **Fabbricante:** è il fornitore turco che vende il tessuto con il suo imballo all'azienda C
- **Importatore:** è l'azienda C che ha l'obbligo di
 - verificare che l'imballaggio sia conforme al regolamento
 - apporre sull'imballo i suoi riferimenti
- **Produttore:** è l'azienda C che mette a disposizione sul mercato italiano il prodotto importato.

Valutazione di conformità degli imballaggi

Cosa prevede la norma

La **valutazione della conformità** degli imballaggi (art. 38 del Regolamento) alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite agli articoli da 5 a 12 del Regolamento, o a norma degli stessi, è effettuata dal **fabbricante** o da un terzo per suo conto (es. un laboratorio o un sistema di certificazione) secondo la procedura di cui all'allegato VII.

In sintesi:

- si effettua a partire dal **12 agosto 2026**;
- si effettua sulla base delle disposizioni del regolamento;
- si effettua (per quanto possibile) anche se in attesa di atti di esecuzione;
- va aggiornata quando sono emanati gli atti di esecuzione.



La valutazione di conformità è un atto dinamico



Gli **articoli da 5 a 12 del Regolamento** contengono:

- Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art. 5);
- Imballaggi riciclabili (art. 6);
- Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7);
- Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art. 8);
- Imballaggi compostabili (art. 9);
- Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10);
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11);
- Etichettatura dell'imballaggio (art. 12).

Modulo A

Controllo interno della produzione

Allegato VII del Regolamento

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;
- b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
- d) un elenco che riporta:
 - i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;
 - ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;
 - iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
 - iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;
 - v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
- e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché
- f) le relazioni sulle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Controllo interno (Allegato VII punto 1)

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui **il fabbricante**:

- ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2 («**Documentazione tecnica**»), 3 («**Fabbricazione**») e 4 («**Dichiarazione di conformità**») dell'allegato VII
- **garantisce e dichiara**, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati **rispettano** le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.

Documentazione tecnica (Allegato VII punto 2)

Il **fabbricante** redige/acquisisce dai fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio la documentazione tecnica di loro pertinenza.

La documentazione deve permettere di **valutare la conformità** degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende **un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità**.

La documentazione contiene le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi.



La documentazione tecnica contiene (laddove applicabile) in **sintesi**:

- una **descrizione generale** degli imballaggi e dell'**uso** cui sono destinati (es. scheda tecnica);
- **progetti di massima, piani** di fabbricazione e **materiali** dei componenti (es. scheda tecnica);
- **descrizioni e spiegazioni necessarie** alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento degli imballaggi (es. scheda tecnica);
- un **elenco** che riporta: le **norme armonizzate e le specifiche** applicate (in tutto o in parte) pertinenti, utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
- una **descrizione qualitativa** del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli artt. 6 (riciclabilità), 10 (riduzione al minimo degli imballaggi) e 11 (riutilizzabilità);
- le **relazioni sulle prove**.



Fabbricazione (Allegato VII punto 3)

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il **processo di fabbricazione** e il relativo **controllo** (anche se accade molto spesso che il fabbricante non sia colui che nella pratica «fabbrica l'imballaggio») garantiscano la **conformità** degli imballaggi alla documentazione tecnica e alle prescrizioni di cui al controllo interno della produzione.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Dichiarazione di conformità (Allegato VII punto 4)

Il fabbricante:

- compila una **dichiarazione scritta di conformità** per ciascun tipo ([lotto/articolo](#)) di imballaggio
- lascia la dichiarazione a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica
 - per 5 anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio concepito per essere utilizzato una sola volta («monouso»)
 - per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti **su richiesta**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità UE

La **dichiarazione di conformità UE** è redatta dal **fabbricante** e attesta che è stata **dimostrata** la conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi (art. 39 par. 1)

La dichiarazione deve essere redatta secondo la struttura di cui all'**allegato VIII** del Regolamento, contiene gli elementi specificati nell'**allegato VII** ed è continuamente **aggiornata** (possiamo definirla un **documento dinamico**).

È stilata o tradotta **in una o più lingue** richieste dallo Stato membro sul **cui mercato** l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.



Allegato VIII del Regolamento

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Chi deve fare la dichiarazione di conformità?

Il **fabbricante** con la dichiarazione di conformità UE, si assume la **responsabilità** della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento (art. 39 par. 4).

Le **autorità competenti** si adoperano per **controllare** l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno, valutata secondo un **approccio** basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per **rimediare** alla non conformità, come il **ritiro** dal mercato dei prodotti non conformi.



La dichiarazione di conformità al 12 agosto 2026

In **assenza** degli atti di esecuzione che dovranno essere emanati dalla Commissione al 12 agosto 2026 la dichiarazione di conformità potrà contenere:

1. **Identificazione univoca dell'imballaggio** (lotto/articolo/tipo): l'imballaggio va identificato in modo chiaro e univoco collegabile ai lotti di produzione che hanno quello stesso «tipo» di imballaggio;
2. **Nome e indirizzo del fabbricante;**
3. **Descrizione dell'imballaggio** oggetto di dichiarazione;
4. **Norme pertinenti allo specifico imballaggio** (Reg. 2025/40; Reg. 1935/2004 per i MOCA, specifiche tecniche tipo norme UNI o altro);
5. **Rispetto dei limiti per le sostanze che generano preoccupazione** (somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non supera 100 mg/kg)
 - **Per gli imballaggi a contatto con gli alimenti il rispetto dei limiti per PFAS;**
6. **Riutilizzabilità:** solo una valutazione qualitativa sui parametri dell'art. 11.

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (Art. 5)

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da **ridurre al minimo** la presenza e la concentrazione di **sostanze che destano preoccupazione** fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio,

anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto sull'ambiente dovuto alle microplastiche.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

La **definizione** di «sostanze che destano preoccupazione» (SoC) fa riferimento al Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024 (Regolamento ecodesign).

- SVHC
- Sostanze nell'allegato VI del CLP (con classificazione armonizzata)
- POPs
- Incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali

il Regolamento (UE) 2024/1781 definisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.

*FAQ 1 sez. III Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

27) «sostanza che desta preoccupazione»: la sostanza che:

- a) risponde ai criteri fissati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
- b) figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:
 - i) cancerogenicità, categorie 1 e 2;
 - ii) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2;
 - iii) tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2;
 - iv) interferenza endocrina per la salute umana, categorie 1 e 2;
 - v) interferenza endocrina per l'ambiente, categorie 1 e 2;
 - vi) proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili;
 - vii) proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili;
 - viii) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1;
 - ix) sensibilizzazione della pelle, categoria 1;
 - x) pericoloso per l'ambiente acquatico, categorie pericolo cronico da 1 a 4;
 - xi) pericoloso per lo strato di ozono;
 - xii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 1 e 2;
 - xiii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;
- c) è disciplinata nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1021; o
- d) incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente;



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita da ECHA, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

La Commissione presenta tale relazione per le sostanze che destano preoccupazione sia nel caso in cui incidano sulla salute umana e sull'ambiente sia nel caso in cui incidano negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Limiti specifici: metalli pesanti

La somma delle concentrazioni di **piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente** risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non supera 100 mg/kg.

QUANDO: A DECORRERE DAL **12 AGOSTO 2026** (già in vigore precedentemente)

DOVE: IN **TUTTI GLI IMBALLAGGI**

IN QUALI PARTI: NEGLI **IMBALLAGGI O NEI COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO**

*L'art. 226 del D.lgs. 152/2006 al comma 4 stabilisce che: "è vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la Decisione 2001/171/CE e per gli imballaggi in plastica si applica la Decisione 1999/177/CE."

Per gli imballaggi in **vetro** rimane in vigore la deroga fissata dalla Decisione 2001/171/ CE e per le **casce e i pallet in plastica** quelle fissate dalla Decisione 2009/292/CE, fino a quando e se non saranno abrogate da appositi atti delegati della Commissione come da art. 70 par. 3 del Regolamento 2025/40.

* FAQ 12 Sez. III Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

Limiti specifici: PFAS

Definizione di PFAS nel Regolamento PPWR:

Ai fini del Regolamento 2025/40, le PFAS consistono in qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile ($\text{CF}_3\text{-}$) o metilene ($\text{-CF}_2\text{-}$) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: $\text{CF}_3\text{-X}$ o $\text{X-CF}_2\text{-X'}$, dove $\text{X} = \text{-OR}$ o -NRR' e $\text{X'} = \text{metile (-CH}_3\text{)}, \text{metilene (-CH}_2\text{-)}, \text{un gruppo aromatico}, \text{un gruppo carbonilico (-C(O)-}, \text{-OR''}, \text{-SR'' o -NR''R'''};$ e dove $\text{R/R'}/ \text{R''/R'''} è un idrogeno (-H), \text{metile (-CH}_3\text{)}, \text{metilene (-CH}_2\text{-)}, \text{un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-)}.$



Limiti specifici: PFAS

Gli imballaggi **a contatto con i prodotti alimentari** non devono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite(*):

- 25 ppb per i PFAS misurate con analisi mirate di PFAS (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
- 250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma delle analisi mirate dei PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
- 50 ppm per i PFAS (compresi i PFAS polimerici); **se il fluoro totale supera 50 mg/kg**, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle (**) **fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore** (definito secondo il regolamento PPWR) una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento.

QUANDO: A DECORRERE DAL **12 AGOSTO 2026**

DOVE: IMBALLAGGI **A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI**

IN QUALI PARTI: I LIMITI SI APPLICANO ALL'UNITA' DI IMBALLAGGIO NEL SUO COMPLESSO, **COMPRESI GLI INCHIOSTRI, LE VERNICI, LE COLLE E GLI ADESIVI ASSOCIATI**

(*) esclusi i PFAS vietati a norma di un altro atto giuridico dell'Unione

(**) definito, rispettivamente, all'articolo 3), punti 9), 11), 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

*FAQ. 15 Sez. III Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Limiti specifici: PFAS

Dal Prf. 5 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084):

«Gli imballaggi a contatto con gli alimenti sono imballaggi **destinati a venire a contatto con gli alimenti o già a contatto con gli alimenti** e destinati a tale scopo, **secondo l'ambito di applicazione della legislazione alimentare dell'UE.**

Esistono diversi protocolli e metodologie per testare la presenza di PFAS in diverse matrici, ma non esiste una metodologia armonizzata per i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti a livello dell'UE. In questo contesto, si raccomanda il seguente approccio graduale, basato su capacità analitiche all'avanguardia e su una meta-analisi dei test sui PFAS delle matrici pertinenti, per far rispettare i limiti dei PFAS a partire dalla data di applicazione, ovvero il 12 agosto 2026»:

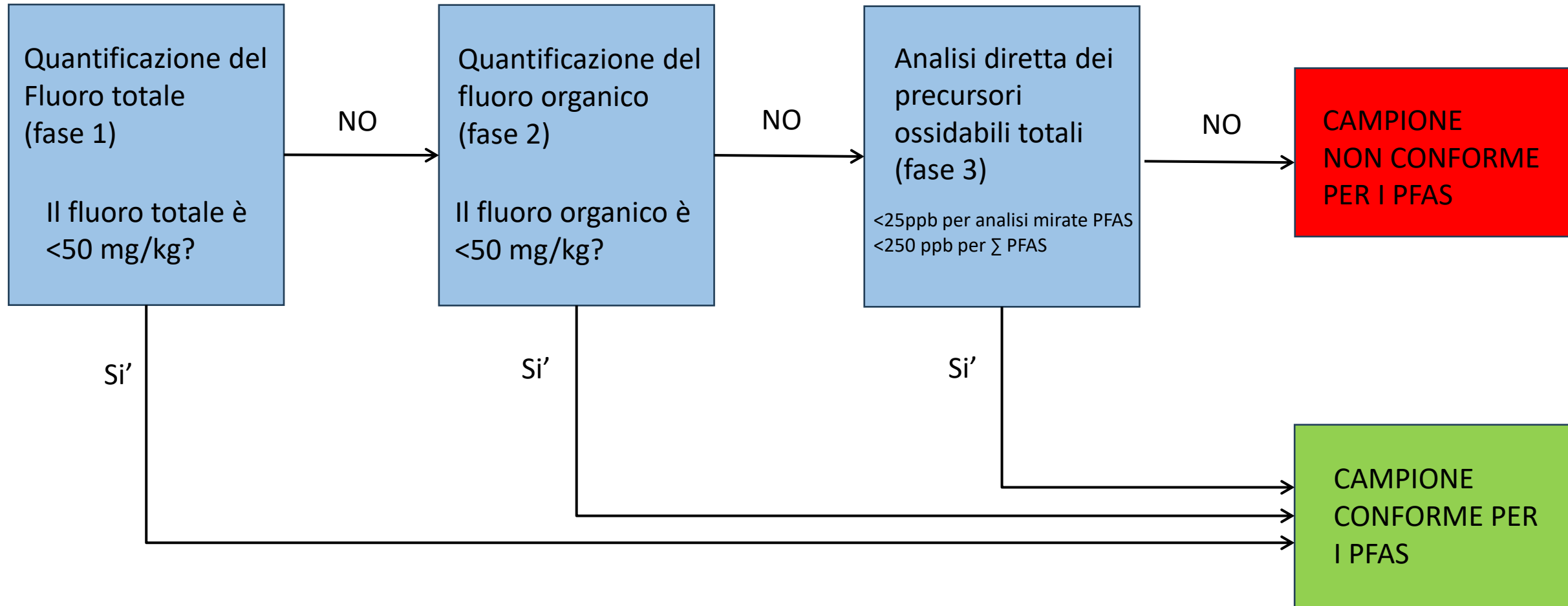


Limiti specifici: PFAS

1. Quantificazione del fluoro totale (TF) (fase 1): se **il TF è inferiore a 50 mg/kg**, il campione potrebbe essere considerato **conforme**.
2. **Se il TF è superiore a 50 mg/kg**, nella fase 2 è possibile ricorrere a metodi quali la pirolisi-GC/MS per verificare se il fluoro sia di natura organica (PFAS) o inorganica. **Se il fluoro organico è inferiore a 50 mg/kg**, il campione può essere considerato **conforme**.
3. Si raccomanda l'analisi diretta dei TOP (precursori ossidabili totali) per verificare la conformità ai limiti di concentrazione di 25 µg/kg e 250 µg/kg nella fase 3.

Sulla base delle prove attualmente a disposizione della Commissione, tutti i campioni conformi alla prova (1) sono conformi anche alle prove (2) e (3).

Limiti specifici: PFAS



PFAS

Le restrizioni sui PFAS di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si applicano sia ai PFAS aggiunti intenzionalmente sia a quelli presenti involontariamente?

La restrizione sui PFAS adottata dal PPWR non opera alcuna distinzione tra PFAS aggiunti intenzionalmente e PFAS presenti in modo non intenzionale. Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si applicano a entrambi. Va osservato che i risultati preliminari delle analisi di laboratorio sui PFAS effettuate su una serie di imballaggi selezionati hanno dimostrato che, nella pratica, solo gli imballaggi in cui i PFAS sono stati aggiunti intenzionalmente darebbero risultati superiori ai valori limite per i PFAS.

*FAQ. 14 Sez. III Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Limiti specifici: PFAS

La conformità degli imballaggi alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12 è effettuata dal **fabbricante**.

La conformità alle prescrizioni **sul contenuto di metalli pesanti e sui PFAS** (di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 5) è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all' **allegato VII** (procedura di valutazione della conformità).



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Limiti PFAS: scorte di imballaggi per alimenti

Per quanto concerne gli imballaggi contenenti PFAS prodotti prima del 12 agosto 2026, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non prevede un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte. Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono pertanto rispettare i limiti relativi alle PFAS ivi stabiliti, mentre gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati. Non vi sono eccezioni per quanto concerne gli imballaggi contenenti materiale riciclato.

IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO PRIMA DEL 12 AGOSTO 2026	IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO DOPO IL 12 AGOSTO 2026
POSSONO RIMANERE SUL MERCATO E NON DEVONO ESSERE RITIRATI ANCHE SE NON CONFORMI PER I PFAS	DEVONO RISPETTARE I LIMITI DEI PFAS STABILITI DAL PPWR

*Prf. 5 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)

In generale gli **imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli** a contatto con i prodotti alimentari sono **immessi sul mercato quando sono riempiti**, nella misura in cui le fasi finali della trasformazione, quali i processi di sigillatura, possono incidere sulla conformità dell'imballaggio, mentre **gli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi di servizio sono immessi sul mercato vuoti**.

In linea con la guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti(18), l'immissione sul mercato avviene quando vi è un'offerta o un accordo tra parti riguardante *«il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto di proprietà»*, che può avvenire *«a titolo oneroso o gratuito»* una volta completata la fase di fabbricazione del prodotto. Di conseguenza un fabbricante potrebbe immettere sul mercato imballaggi, vuoti o riempiti, a contatto con i prodotti alimentari mediante un mero trasferimento del possesso legale. Per gli imballaggi o i prodotti imballati importati, la marcatura temporale pertinente è l'«immissione in libera pratica» al termine del regime doganale.

*Prf. 5 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Limiti PFAS: scorte di imballaggi per alimenti

- Imballaggi non conformi **già in commercio prima del 12 agosto** (riempiti e venduti):
restano in commercio;
- Imballaggi non conformi **già a magazzino prima del 12 agosto**, ma **NON riempiti**:
non possono essere usati a partire da 12 agosto e vanno smaltiti;
- Imballaggi non conformi **già a magazzino prima del 12 agosto, GIÀ' riempiti e venduti**, anche se NON consegnati:
restano in commercio (consegna al cliente anche dopo il 12 agosto).



Dichiarazione di conformità: aspetti relativi a sostanze contenute negli imballaggi

Per **tutti gli imballaggi**: inserire la conformità rispetto ai **metalli pesanti**.

Per gli **imballaggi a contatto con gli alimenti**: inserire la conformità rispetto ai **metalli pesanti** e rispetto al contenuto di PFAS.

Dove inserire nella **dichiarazione** gli aspetti di conformità ai limiti dovuti alle sostanze:

- Punto 6 : riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
- Punto 8 : informazioni aggiuntive.

Imballaggi riciclabili (Art. 6)

Ambito di applicazione del requisito di riciclabilità

L'art. 6, par. 1, del Regolamento 2025/40 impone un requisito vincolante in tema di riciclabilità degli imballaggi, stabilendo che

«Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili».

Il requisito riguarda **tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE**, di qualsiasi materiale essi siano, indipendentemente dal fatto che sia riutilizzabile o monouso, o che si tratti di imballaggi di vendita, di raggruppamento o di trasporto.



Ambito di applicazione - esenzioni

Il requisito **non** si applica (art. 6 par. 11) (*ndr*: testo semplificato):

- al **confezionamento primario** e all'**imballaggio esterno** dei **farmaci** destinati al consumo umano e del **medicinale veterinario**;
- agli imballaggi in plastica **sensibili al contatto usati per i dispositivi medici** e per i **dispositivi medico-diagnostici in vitro**;
- agli imballaggi sensibili al **contatto per formule per lattanti** e altri alimenti per la prima infanzia (di cui all'art. 2 par. 2 lett. f, del Regolamento n. 609/2013) e a fini medici speciali;
- agli imballaggi usati per il **trasporto di merci pericolose**;
- agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da **legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera** (si applica tuttavia quanto previsto all'art. 6 par. 8 in tema di modulazione del contributo ambientale).

Entro il 1 gennaio 2035 la Commissione può riesaminare tali eccezioni.

Ambito di applicazione – deroga alla riciclabilità

E' inoltre prevista una **deroga** per gli **imballaggi innovativi** (art. 6 par. 10), ossia gli imballaggi che sono fabbricati utilizzando materiali nuovi e che determinano:

- un miglioramento significativo nelle funzioni dell'imballaggio (contenimento, protezione, manipolazione, consegna dei prodotti)
- vantaggi ambientali complessivi dimostrabili

Se non conformi, potranno essere immessi sul mercato per un periodo massimo di 5 anni, previa notifica all'autorità competente, unitamente ai dettagli tecnici, che ne valuterà la caratteristica «innovativa» e, se del caso, ne informerà la Commissione che, a seguito di propria valutazione, potrà modificare gli atti delegati o adottarne di nuovi. Altrimenti, l'operatore economico dovrà conformarsi ai criteri esistenti in materia di progettazione per il riciclaggio.

Condizioni di riciclabilità degli imballaggi

Un imballaggio è riciclabile se soddisfa le seguenti condizioni:

- è **progettato per il riciclaggio dei materiali** di cui è composto, in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie;
- quando diventa rifiuto, può essere **oggetto di raccolta differenziata** e può essere cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e **riciclato su scala**.

→ La riciclabilità degli imballaggi sarà espressa mediante classi di prestazione A, B e C.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Condizione 1: Progettazione per il riciclaggio dei materiali

Applicazione a partire **dal 1 gennaio 2030** (o dopo 24 mesi la data di entrata in vigore degli atti delegati). Entro il 1 gennaio 2028, infatti, la Commissione elaborerà degli atti delegati per definire:

- **i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità A, B e C.**

I criteri di progettazione per il riciclaggio, che saranno utilizzati per definire i calcoli che porteranno alle classi di prestazione, saranno elaborati per ciascuna categoria di imballaggio (di cui alla tabella 1 dell'allegato II), sulla base del materiale predominante e terranno conto:

- dei parametri di cui alla tabella 4 dell'allegato II, per esempio la presenza di etichette, fascette o l'uso di additivi, inchiostri, colori...;
- della capacità del rifiuto di imballaggio di essere separato in diversi flussi di materiali per il riciclaggio, cernito e riciclato, per fornire materie prime seconde di qualità;
- dell'efficienza dei processi consolidati di raccolta e cernita;
- delle tecnologie di riciclaggio disponibili e delle loro prestazioni economiche e ambientali;
- della presenza di sostanze che destano preoccupazione e che incidono negativamente sul riutilizzo e riciclaggio degli imballaggi (con possibilità di prevederne delle restrizioni).

Condizione 1: Progettazione per il riciclaggio dei materiali

- le **modalità per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità** ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità (che sarà effettuata per unità di imballaggio, in termini di peso);
- una descrizione delle **condizioni della conformità** alle rispettive classi di riciclabilità per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell'allegato II;
- quadro relativo alla **modulazione dei contributi finanziari** che i produttori dovranno versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR), in base alle classi di prestazione di riciclabilità.



Condizione 2: Raccolta differenziata e riciclato su scala

Applicazione a partire **dal 1 gennaio 2035** (o dopo 5 anni la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione).

Entro il 1 gennaio 2030, infatti, la Commissione elaborerà degli atti di esecuzione volti a:

- definire la **metodologia per la valutazione del riciclato su scala**, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell'allegato II, che si baserà su:
 - quantitativi di imballaggi per categoria di imballaggio immessi sul mercato dell'UE complessivamente e in ciascuno Stato membro;
 - quantitativi di rifiuti di imballaggi riciclati calcolati per categoria di imballaggio nell'UE e in ciascuno Stato membro.
- **integrare le classi di prestazione di riciclabilità A, B e C** con la valutazione del riciclato su scala, e aggiornarle, se necessario;



Condizione 2: Raccolta differenziata e riciclato su scala

- **stabilire il meccanismo di catena di custodia** che garantisce il riciclaggio su scala dell'imballaggio, basato su una documentazione tecnica che riguarda la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti che sono inviati agli impianti di cernita e riciclaggio, e su un processo di verifica che consenta ai fabbricanti di ottenere i dati necessari dagli operatori a valle che garantiscono il riciclaggio su scala dell'imballaggio.



Classi di prestazione di riciclabilità e tempistiche

Gli imballaggi saranno quindi classificati secondo classi di prestazione di riciclabilità, così come indicato nella Tabella 3 dell'allegato II.

Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso
Classe A	Superiore o uguale al 95 %
Classe B	Superiore o uguale all'80 %
Classe C	Superiore o uguale al 70 %
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %



Dal 1 gennaio 2030

Tutti gli imballaggi devono:

- essere riciclabili secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio
- raggiungere almeno la classe C di riciclabilità ($\geq 70\%$)

Gli imballaggi non conformi **non possono essere immessi sul mercato.**

Classi di prestazione di riciclabilità e tempistiche

Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione per il riciclaggio)	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)
Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala
Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala
Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).



Dal 1 gennaio 2035

Si inserisce la valutazione di cui alla condizione 2.
Tutti gli imballaggi devono essere **anche raccolti separatamente, selezionati e riciclati su scala.**



Classi di prestazione di riciclabilità e tempistiche

Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)
Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala
Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala
Classe C NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).



Dal 1 gennaio 2038

Tutti gli imballaggi devono:

- essere riciclabili secondo la condizione 1 (progettazione per il riciclaggio) e rispettare la condizione 2 (raccolta differenziata e riciclato su scala)
- raggiungere almeno la classe B di riciclabilità ($\geq 80\%$)

Gli imballaggi non conformi **non possono essere immessi sul mercato.**



Contributo ambientale e sistemi EPR

18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati e degli atti di esecuzione, **le regole di modulazione del Contributo Ambientale** (eco contributo) da parte dei sistemi EPR dei singoli Stati membri dovranno tenere conto della classificazione degli imballaggi nelle classi di prestazione di riciclabilità (A, B e C).

*FAQ 4 sez. IV Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

La Commissione elaborerà un quadro che non fisserà gli importi effettivi delle tariffe, ma armonizzerà i criteri per la modulazione delle tariffe di responsabilità estesa del produttore (EPR) in base al grado di riciclabilità ottenuto tramite la valutazione della riciclabilità.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Valutazione di conformità

La conformità alle prescrizioni in materia di riciclabilità dovrà essere dimostrata, mediante una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni, nella documentazione tecnica dell'imballaggio conformemente all'allegato VII.

- Se un'unità di imballaggio comprende **componenti integrati**, che sono parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento, generalmente scartato insieme, la valutazione di riciclabilità terrà conto anche di questi.
- Se un'unità di imballaggio comprende **componenti separati**, ossia separabili per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita, o componenti che devono essere completamente e permanentemente smontati dal corpo principale e generalmente scartato prima del corpo principale dell'unità di imballaggio, la valutazione sarà effettuata separatamente per ciascun componente separato.



Valutazione di conformità - esempio

Un esempio illustrativo di unità di imballaggio è una bottiglia di plastica di ketchup messa a disposizione dei consumatori nel punto vendita. Tale bottiglia di ketchup è costituita dai seguenti componenti di imballaggio:

- bottiglia di plastica, costituisce il corpo principale dell'unità di imballaggio.
- etichetta, tipicamente applicata alla bottiglia di plastica e smaltita insieme a quest'ultima. Pertanto, è considerata un componente integrato;
- sistema di chiusura, in genere non è necessario che venga separato completamente e in modo permanente dai consumatori e viene quindi smaltito insieme alla bottiglia di ketchup. Supponendo che il sistema di chiusura su una bottiglia di ketchup non sia destinato ad essere separato dai consumatori, dovrebbe essere considerato come un componente integrato.
- coperchio rimovibile (ovvero una pellicola pelabile), in genere viene completamente rimosso dai consumatori per accedere al prodotto. Se un coperchio rimovibile deve essere separato completamente e in modo permanente dai consumatori per accedere al ketchup, allora dovrebbe essere considerato come un componente separato.



*FAQ 1 sez. IV Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Fino al 2030?

La prescrizione è formalmente applicabile dal 12 agosto 2026, ma i fabbricanti **non sono tenuti a effettuare la procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 38 e dell'allegato VII fino all'entrata in vigore dell'atto delegato o degli atti delegati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.**

Il requisito di riciclabilità, fino all'entrata in vigore dell'atto delegato o degli atti delegati a norma dell'art. 6 par. 4, **non va inserito nella dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII.**

Fino a tale data, tuttavia, **rimangono vigenti le prescrizioni relative ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, punto 3, lettera a) della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWD) e delle relative norme armonizzate (ad esempio la norma EN 13430:2004 "Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali").**

*Prf. 6 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)

Dal 12 agosto 2026	Dal 1 gennaio 2030	Dal 1 gennaio 2035	Dal 1 gennaio 2038
«Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili» → i fabbricanti devono continuare a rispettare i requisiti essenziali previsti dalla direttiva PPWD e la relativa norma armonizzata EN 13430:2004. → Non devono effettuare la valutazione di conformità ai sensi dell'art. 38 e dell'allegato VII, e non devono dichiarare alcunchè nella dichiarazione di conformità.	Condizione 1: progettazione per il riciclaggio. → Entro il 1 gennaio 2028, la Commissione adotta atti delegati per definire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclabilità, modalità da seguire per la valutazione della prestazione di riciclabilità, condizioni di conformità alle rispettive classi e quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari dell'EPR. → Potranno essere immessi sul mercato solo gli imballaggi rientranti nelle classi di prestazione di riciclabilità A, B e C.	Condizione 2: raccolta differenziata e riciclato su scala → Entro il 1 gennaio 2030, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio e stabilire il meccanismo di catena di custodia che garantisca il riciclaggio su scala dell'imballaggio. → Tutti gli imballaggi dovranno essere anche raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala.	→ Gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi di prestazioni di riciclabilità A e B non potranno essere immessi sul mercato



Contenuto minimo di riciclato negli imballaggi in plastica (Art. 7)

Aspetti generali dell'obbligo

L'articolo 7 del Regolamento (UE) 2025/40 introduce, per la prima volta nel diritto UE degli imballaggi, **obblighi quantitativi direttamente applicabili** di contenuto minimo di plastica riciclata **a livello di singolo imballaggio** e non più solo di sistema nazionale.

E' un **percorso graduale**, articolato in **due fasi giuridicamente vincolanti**: 2030 e 2040



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obbligo dal 1 gennaio 2030

art. 3 par.1 voce 49:

- Additivi destinati all'alimentazione animale e mangimi;
- Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA);
- Cosmetici;
- Mangimi medicati;
- Dispositivi medici e medico diagnostici;
- Integratori alimentari;
- Prodotti igienici assorbenti.

A decorrere dal **1° gennaio 2030** (o dopo tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, la cui emanazione è prevista entro il 31/12/26), **tutte le imballaggi** sul mercato dell'Unione devono contenere una **percentuale** di riciclaggio per **tipo e formato** di imballaggio (come elencati nella tab. 1)

- **30%** per gli **imballaggi sensibili al contatto** in **plastica** (ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande)
- **10%** per altri **imballaggi in plastica sensibili al contatto** **diverse dal PET** (ad eccezione delle bottiglie in plastica monouso per bevande);
- **30%** per le **bottiglie di plastica monouso** per bevande;
- **35%** per **imballaggi in plastica diversi** da quelli sopra elencati.

La percentuale si calcola come **media annua per impianto di produzione e per anno**.

Obbligo dal 1 gennaio 2040

Dal 1° gennaio 2040, gli stessi obblighi vengono **incrementati**:

- **50%** per gli imballaggi sensibili al contatto in PET come componente principale (escluse le bottiglie monouso per bevande)
- **25%** per altri imballaggi sensibili al contatto in materie plastiche diverse dal PET (escluse le bottiglie in plastica monouso per bevande);
- **65%** per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **65%** per imballaggi in plastica diversi da quelle sopra elencate.

In entrambi i casi (2030 o 2040) la plastica riciclata post consumo potrà avere origine sia all'interno della UE o da paesi terzi (**che garantiscano parità di impatto ambientale**).



Tipo e formato di cui alla tabella 1 dell'allegato 1

N. categoria	Materiale di imballaggio predominante	Tipo di imballaggio	Formato (indicativo e non esaustivo)	Colore/trasparenza ottica
1	Vetro	Imballaggi in vetro e composti il cui componente principale è il vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette, ampole e fiale di vetro (silicosodocalcico), bombolette aerosol	—
2	Carta/cartone	Imballaggi di carta o cartone	Scatole, vassoi, imballaggi multipli, imballaggi di carta flessibili (ad es. pellicole, fogli, sacchetti, coperchi, coni, involucri)	—
3	Carta/cartone	Imballaggi composti il cui componente principale è la carta o il cartone	Imballaggi di cartone per liquidi e tazze di carta (ossia laminati con poliolefina e con o senza alluminio), vassoi, piatti e tazze, carta o cartone metallizzato o plastificato, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica	—
4	Metallo	Imballaggi in acciaio e composti il cui componente principale è l'acciaio	Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, lattine, barattoli di vernice, scatole, vassoi, fusti, tubi) in acciaio, inclusa la banda stagnata e l'acciaio inossidabile	—
5	Metallo	Imballaggi in alluminio e composti il cui componente principale è l'alluminio — rigidi	Imballaggi rigidi (lattine per alimenti e bevande, bottiglie, bombolette aerosol, fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi) in alluminio	—
6	Metallo	Imballaggi in alluminio e composti il cui componente principale è l'alluminio — semirigidi e flessibili	Imballaggi semirigidi e flessibili (contenitori e vassoi, tubi, lamine, lamina flessibile) in alluminio	—
7	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — rigido	Bottiglie	Trasparente incolore/colorato, opaco
8	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — rigido	Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette, barattoli, tazze, vassoi e contenitori mono e multistrato, bombolette aerosol)	Trasparente incolore/colorato, opaco
9	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — flessibile	Pellicole	Naturale/colorato
10	Plastica	Polietilene (PE) — rigido	Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi	Naturale/colorato
11	Plastica	Polietilene (PE) — flessibile	Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e composti	Naturale/colorato
12	Plastica	Polipropilene (PP) — rigido	Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi	Naturale/colorato
13	Plastica	Polipropilene (PP) — flessibile	Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e composti	Naturale/colorato

N. categoria	Materiale di imballaggio predominante	Tipo di imballaggio	Formato (indicativo e non esaustivo)	Colore/trasparenza ottica
14	Plastica	Polietilene ad alta densità (HDPE) e polipropilene (PP) — rigido	Cassette e pallet, cartone ondulato in plastica	Naturale/colorato
15	Plastica	Polistirene (PS) e polistirene estruso (XPS) — rigido	Imballaggi rigidi (tra cui imballaggi per prodotti lattiero-caseari, vassoi, tazze e altri contenitori per alimenti)	Naturale/colorato
16	Plastica	Polistirene espanso (EPS) — rigido	Imballaggi rigidi (tra cui scatole per il pesce o per elettrodomestici e vassoi)	Naturale/colorato
17	Plastica	Altre plastiche rigide (ad es. cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC)), compresi materiali composti — rigido	Imballaggi rigidi, compresi ad es. contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, fusti	—
18	Plastica	Altre plastiche flessibili, compresi materiali composti — flessibile	Sacchetti, blister, imballaggi termoformati, imballaggi sottovuoto, imballaggi in atmosfera modificata/umidità modificata, compresi ad es. contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse, fogli estensibili	—
19	Plastica	Plastica biodegradabile ⁽¹⁾ - rigido (ad es. acido polilattico (PLA), poli-β-idrossibutirrato (PHB)) e flessibile (ad es. acido polilattico (PLA))	Imballaggi rigidi e flessibili	—
20	Legno, sughero	Imballaggi di legno, compreso il sughero	Pallet, scatole e cassette	—
21	Prodotti tessili	Fibre tessili naturali e sintetiche	Sacchi	—
22	Ceramica, porcellana o gres	Argilla, pietra	Vasi, contenitori, bottiglie, barattoli	—

⁽¹⁾ Si noti che questa categoria contiene plastiche facilmente biodegradabili (vale a dire con una comprovata capacità di convertire oltre il 90 % dei materiali originali in CO₂, acqua e minerali mediante processi biologici entro sei mesi), indipendentemente dalle materie prime utilizzate per la loro produzione. I polimeri di origine biologica che non sono facilmente biodegradabili rientrano nelle altre categorie di plastiche pertinenti.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Precisazioni sul significato di «Tipo di imballaggio»

E' necessario distinguere il significato del termine «tipo di imballaggio» a seconda che si faccia riferimento all'allegato II tabella 1 e quello invece richiamato dall'allegato VII quando afferma che:

«il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio».

L'allegato II fa riferimento ai **materiali di imballaggio** per valutarne la riciclabilità (*ndr*: o il contenuto di plastica riciclata).

L'allegato VII fa riferimento a ciascun **formato di imballaggio** o a **ciascun lotto** o **serie di imballaggi** ai fini della identificazione univoca.

*FAQ 2 sez. XV Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

Cosa si intende per «Media per stabilimento e per anno»

Stabilimento industriale: impianto di produzione dell'imballaggio.

Media annua: quantità di materiali riciclati (contenuto di riciclato) in ciascun tipo e formato di imballaggio in plastica nel corso dell'anno civile, prodotta per ciascun fabbricante in uno specifico impianto di produzione.

L'impianto di produzione dovrà fornire la documentazione che dimostri che la fornitura media annua al **fabbricante specifico** soddisfa gli obiettivi relativi al contenuto di riciclato.

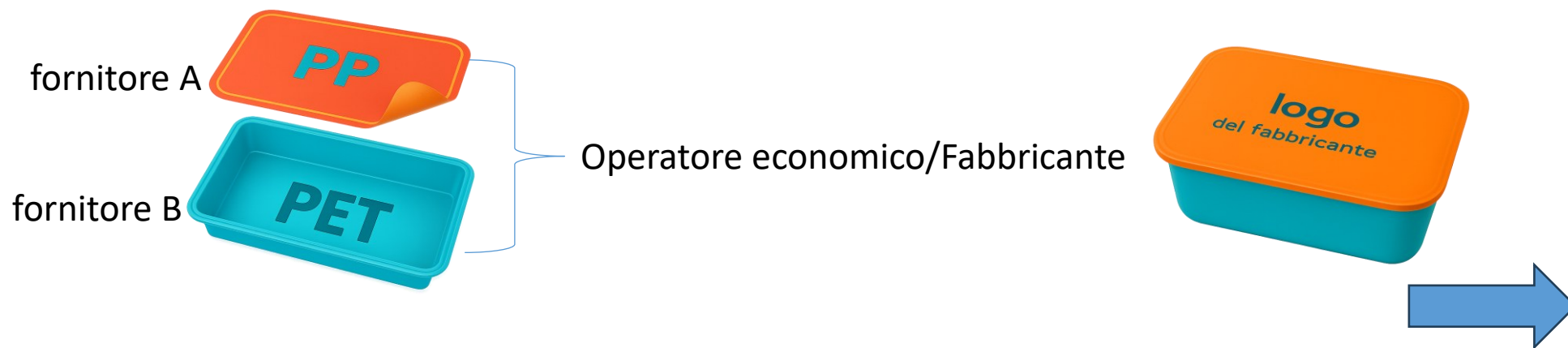
Se in uno stabilimento si realizzano diversi formati di imballaggio , si dovranno calcolare gli obiettivi relativi al contenuto di riciclato per ciascun **tipo e formato** di imballaggio.

*FAQ 2 sez. V Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

Come dimostrare la conformità rispetto al requisito del contenuto di riciclato

ESEMPIO (FAQ 1 PARTE V):

Un operatore economico immette sul mercato un vassoio di plastica in polietilene (PET) con un coperchio pelabile in polipropilene (PP) fabbricati in stabilimenti di produzione diversi all'interno dell'UE e forniti all'operatore economico che assembla i componenti dell'imballaggio in un vassoio con coperchio, lo riempie di prodotto e infine lo immette sul mercato.



FAQ 1: cosa si intende per «media per stabilimento di produzione e per anno»

I due stabilimenti di produzione che fabbricano, rispettivamente, il vassoio e il coperchio devono ciascuno divulgare informazioni sulla conformità ai requisiti minimi relativi al contenuto riciclato per i propri componenti.

Sulla base delle informazioni fornite da questi stabilimenti di produzione, l'operatore economico che alla fine immette sul mercato il vassoio con il coperchio (cioè il fabbricante) deve redigere la documentazione tecnica che dimostri la conformità ai requisiti di legge relativi al contenuto riciclato.

Lo stesso principio si applica ai **componenti intermedi** degli imballaggi in plastica, agli imballaggi in plastica **vuoti** o agli imballaggi in plastica **pieni importati** nell'UE.

L'operatore economico deve inoltre garantire che i requisiti relativi al contenuto riciclato soddisfino i criteri di **sostenibilità ed equivalenza**, che saranno definiti negli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 9 e 10, rispettivamente.



Esclusioni dall'obbligo di contenuto di riciclato (art. 7 par. 4)

L'obbligo di riciclato **non** si applica (*ndr*: testo semplificato):

- all'imballaggio esterno e confezionamento esterno e a qualsiasi forma di confezionamento a diretto contatto con il medicinale per uso umano e uso veterinario ;
- agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici,
- agli imballaggi di plastica compostabile;
- agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose;
- agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;



Esclusioni dall'obbligo di contenuto di riciclato (art. 7 par. 5)

- a) agli imballaggi di plastica destinati a venire a **contatto con i prodotti alimentari** nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per **la salute umana** e causi la non conformità dei prodotti imballati al Regolamento (CE) n. 1935/2004 (cd. regolamento MOCA);
- b) a qualsiasi **parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio.**



Precisazioni sulle esenzioni di cui all'art. 7 par. 5

La Commissione chiarisce che:

l'esenzione di cui alle lettere lettera a) e b) richiede che il fabbricante dimostri con documentazione tecnica la ragione dell'esenzione, fornendo prove documentali (per esempio per la non conformità ai requisiti del Reg. 1935/2004 o in merito all'assenza di tecnologia di riciclaggio autorizzate per lo specifico polimero ai sensi del Reg. 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).

*Prf. 7 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Documentazione della conformità (allegato VII)

Ai fini degli obblighi di contenuto riciclato, il fabbricante dovrà predisporre la **documentazione tecnica** di cui all'Allegato VII, che costituisce lo strumento probatorio centrale.

La Commissione chiarisce che tale documentazione dovrà includere, in particolare:

- descrizione dei materiali plastici e del riciclato utilizzato;
- il contenuto di riciclato (*)
- metodo di calcolo applicato;
- dati e dichiarazioni dei fornitori;
- giustificazione delle eventuali esenzioni (specificando il polimero utilizzato per ciascuna parte in plastica >del 5% in peso) (**) .

*FAQ 6 Sez. XV Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

**Prf. 7 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)

Dichiarazione di conformità (singola o fascicolo)

Quando un prodotto confezionato (*ndr*: o un imballaggio) è soggetto a più atti dell'Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, come per esempio:

un imballaggio in plastica a contatto con gli alimenti che deve essere accompagnato da dichiarazione di conformità sia in base all'art. 16 del Reg. 1935/2004 (MOCA) che in base all'art. 15 del Reg. 10/2011 (MOCA plastica),

è possibile redigere:

- un'unica DoC per tutti gli atti dell'Unione a cui è soggetto
oppure
- un fascicolo contenete tutte le DoC pertinenti.

Nel caso di DoC unica, le valutazioni di conformità dell'imballaggio secondo i diversi atti deve essere fatta e presentata separatamente.

*FAQ 4 Sez. XV Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Atti della Commissione ancora da adottare

- **Atto di esecuzione** (art. 7, par. 8): metodo di calcolo, verifica e audit del contenuto riciclato e formato della documentazione di cui all'allegato VII - da adottare entro il **31 dicembre 2026**;
- **Atto delegato** (art. 7, par. 9): criteri per valutare la sostenibilità delle diverse tecnologie di riciclo - da adottare entro il **31 dicembre 2026**.
- **Atto di esecuzione** (art.7 par. 10): metodologia di valutazione, verifica, certificazione dell'equivalenza delle norme applicate nel caso di riciclato proveniente da extra UE - da adottare entro il **31 dicembre 2026**.

La Commissione sottolinea che **tali atti non rinviando né sospendono** l'entrata in vigore dei target 2030 e 2040.

Metodologie attualmente applicare per dichiarare il contenuto di riciclato

Al momento, mancano le regole in relazione al PPWR.

Se si vuole comunque procedere si possono mutare le regole della direttiva SUP che impone target obbligatori sull'uso di plastica riciclata ([Decisione di Esecuzione \(UE\) 2023/2683](#) che definisce la metodologia armonizzata e le formule per il calcolo e la verifica del contenuto di **plastica riciclata** nelle bottiglie per bevande monouso).



Le percentuali di plastica riciclata nella SUPD

La Direttiva UE 2019/904 (nota come **SUPD - Single Use Plastics Directive**), recepita in Italia dal D.Lgs. 196/2021, stabilisce percentuali minime obbligatorie di plastica riciclata post-consumo per le **bottiglie per bevande in PET**, con i seguenti obiettivi temporali:

- **Dal 2025:** almeno il **25%** di plastica riciclata (rPET) nelle bottiglie per bevande in PET.
- **Dal 2030:** almeno il **30%** di plastica riciclata per tutte le bottiglie per bevande (inclusi altri tipi di plastica, non solo PET).

Questi obiettivi sono calcolati come media annuale su tutte le bottiglie per bevande in PET immesse sul mercato nazionale dal singolo produttore o importatore (Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2683 - metodologia armonizzata).

Convivenza tra SUPD e PPWR in relazione al contenuto minimo di riciclato

- Nella SUPD il target è **a livello di Stato membro**, nel PPWR è **a livello di tipo/formato di imballaggio**, calcolato come media per stabilimento di produzione e per anno.
- Nella SUPD non è prevista alcuna esenzione per gli imballaggi in plastica compostabile, mentre il PPWR li esonera.

La SUPD resta applicabile fino al 2030 o fino a tre anni dopo dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sul calcolo di contenuto di riciclato.

*FAQ 10 Sez. V Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

Imballaggi compostabili (Art. 9)

Definizione di imballaggio compostabile

*“L’imballaggio che si biodegrada in condizioni di **controllo industriale** o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell’imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica.”*



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obbligo di compostabilità

Dal 12 febbraio 2028 dovranno essere compostabili i seguenti imballaggi:

- **filtri e bustine permeabili** per tè, caffè e bevande o unità **monodose morbida** che vengono utilizzate e smaltite, dopo l'uso, insieme al prodotto;
- **etichette adesive per ortofrutta**;

In particolare essi dovranno essere compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di **controllo industriale** negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e, se richiesto dagli Stati membri, dovranno essere compatibili anche con le norme di **compostaggio domestico**.

Obbligo di compostabilità

Inoltre, qualora gli Stati membri siano adeguatamente attrezzati e qualora essi lo impongano espressamente, alla stessa data dovranno essere compostabili anche:

- unità monodose **non permeabili** per tè, caffè e bevande in materiale diverso dal metallo;
- **borse in plastica in materiale ultraleggero e leggero;**
- **altri imballaggi** per i quali gli Stati membri abbiano già introdotto obblighi di compostabilità prima del 12 agosto 2026. **In questo caso gli Stati membri devono redigere elenchi espliciti.**

*Prf. 8 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)

Atti esecutivi ancora mancanti

Entro il 12 febbraio 2026 le organizzazioni europee di normazione (CEN) dovevano approvare:

- le norme armonizzate che stabiliscono le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni sugli imballaggi compostabili;
- le norme armonizzate che stabiliscono le specifiche tecniche dettagliate delle in materia di compostaggio domestico degli imballaggi.



...e nel frattempo

Può essere utilizzata «**come riferimento**» la norma vigente EN 13432 sul compostaggio industriale (senza dare tuttavia presunzione di conformità).

*Prf. 8 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio (Art. 25)

Restrizioni all'uso di imballaggi monouso in plastica

Dal 2030 è vietato immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati **nell'allegato V**.

Si tratta sostanzialmente di:

- film plastici utilizzati nel punto vendita per raggruppare bottiglie/lattine/barattoli/vasi e vaschette;
- imballaggi monouso in plastica (reti, sacchetti, vassoi, contenitori) per frutta e verdura per meno di 1,5 kg di prodotto;
- Imballaggi in plastica monouso (vassoi piatti, bicchieri, sacchetti e scatole) per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo immediato nel settore HORECA;
- Imballaggi di plastica monouso (bustine, vaschette, vassoi e scatole) per condimenti, conserve, salse ecc. per il settore HORECA;
- Imballaggi monouso (flaconi, sacchetti) del settore ricettivo per cosmetici e prodotti per l'igiene;
- Borse di plastica in materiale ultraleggero per generi alimentari sfusi.

NB: l'allegato V contiene un elenco non esaustivo e prevede eccezioni ed esenzioni in condizioni particolari.



Allegato V

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
2.	Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati	Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
3.	Imballaggi di plastica monouso	Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
4.	Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
5.	Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale	Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette
6.	Borse di plastica in materiale ultraleggero	Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.	Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi



CONFIN
VENETO

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Poteri degli Stati Membri in relazione alle restrizioni all'uso

Gli Stati membri possono:

- mantenere le restrizioni adottate prima del 1 gennaio 2025 relative all'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V, ma realizzati in materiale diverso da quelli elencati nel medesimo allegato;
- esentare gli imballaggi compostabili;
- esentare le microimprese per il divieto di cui al punto 3 dell'allegato V e cioè plastica monouso per alimenti e bevande consumate sul posto (se non è fattibile tecnicamente prescindere dall'uso di essi o ottenere l'accesso al sistema di riutilizzo).

Rimangono esclusi dal divieto:

- gli imballaggi per i quali gli Stati Membri abbiano già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente al 12 agosto 2026;

Atti della Commissione ancora mancanti

Entro il 12 febbraio 2027, pubblicazione delle **linee guida** che chiariranno il contenuto dell'allegato V, con esempi concreti di esenzioni alle restrizioni.

Entro il 12 febbraio 2032, valutazione:

- dell'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe;
- la necessita di rivedere le disposizioni e l'allegato V;
- l'opportunità di introdurre nuove restrizioni e/o modificare quelle esistenti.

Precisazioni della Commissione: Rapporto tra restrizioni PPWR e SUPD

- I due provvedimenti coesistono e hanno finalità diverse.
- **Imballaggio composito** (costituito da uno o più materiali diversi non separabili manualmente): se contengono più del 5% su peso in plastica sono compresi nel divieto, se invece la componente plastica è inferiore al 5% del peso non sono soggetti al divieto.
- In caso di difformità **prevale il PPWR** per quanto riguarda i formati, i materiali e gli usi degli imballaggi elencati nell'allegato V
- Qualora un formato, un materiale o un uso non sia contemplato nell'allegato V, ma sia qualificato come **prodotto di plastica monouso** secondo la direttiva SUP, si applicano le restrizioni di cui all'art. 4 della stessa direttiva (Gli Stati membri devono adottare misure per ridurre in modo significativo il consumo dei prodotti elencati).

*Prf. 16 e 17 – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della Commissione europea (C/2026/3084)

Riduzione del consumo di sacchetti in plastica (Art. 34)

Misure da adottare da parte degli Stati Membri

Gli Stati Membri adottano misure per la **riduzione consolidata del consumo** di borse in plastica in **materiale leggero** (borse in plastica con spessore inferiore a 50 micron).

La riduzione consolidata è conseguita se: entro il 31 dicembre 2025 il consumo annuo **non è superiore a 40 borse annuo procapite** o l'obiettivo equivalente in peso, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.

Possono anche essere adottate misure per la riduzione anche per altre borse in plastica indipendentemente dal loro spessore.

Le borse in plastica in materiale **ultraleggero** (uno spessore inferiore a 15 micron) possono essere escluse dalle misure di restrizione suddette se utilizzate a fini igienici o fornite come imballaggi **per la vendita di alimenti sfusi al fine di evitare lo spreco di alimenti**.



Quadro normativo italiano riguardo alle borse in plastica

L'**art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006** (noto come Codice dell'Ambiente) vieta in modo assoluto la commercializzazione e la distribuzione gratuita delle borse in plastica in materiale **leggero**. Possono essere distribuite solo **borse biodegradabili e compostabili** certificate, e non possono mai essere cedute gratuitamente.

L'**art. 226-ter del D.Lgs. 152/2006** stabilisce le modalità e le caratteristiche di commercializzazione delle borse di plastica in materiale **ultraleggero**: dal 2021 in poi possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

*Per approfondimenti si rimanda alla nota informativa CONAI: <https://www.conai.org/download/nota-informativa-sulle-borse-di-plastica/?tmstv=1752830566>



Riduzione al minimo degli imballaggi (Art. 10)

Riduzione al minimo degli imballaggi

Scopo: riduzione del peso e del volume degli imballaggi al minimo necessario per poterne garantire la funzionalità al fine di generare un minor impatto ambientale.

Tempistiche: entro il **1° gennaio 2030**.

Soggetti obbligati: fabbricanti o importatori.

Campo di applicazione: tutti gli imballaggi (tranne quelli espressamente esclusi).

Riduzione al minimo degli imballaggi

Il fabbricante o l'importatore provvedono affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che

- il suo peso e
- il suo volume

siano **ridotti al minimo necessario** per garantirne la **funzionalità** (tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito).

Scadenza per la Commissione Europea: Entro **febbraio 2027** la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano la **metodologia** per il calcolo e la misurazione per la riduzione al minimo degli imballaggi.

Riduzione al minimo degli imballaggi

Non possono essere immessi sul mercato imballaggi:

- che non soddisfano i **criteri di prestazione** contenuti nell'allegato IV («Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi») e
- con caratteristiche utili solo ad **aumentare il volume percepito** del prodotto (ad es. doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari).

Riduzione al minimo degli imballaggi

Esclusioni: Gli imballaggi immessi sul mercato possono **non** rispettare il contenuto di tale misura se:

- l'imballaggio è protetto da un **disegno o modello** comunitario;
- la **forma** è un marchio che rientra nell'ambito di applicazione di alcuni regolamenti e direttive della comunità;
- il prodotto imballato o la bevanda appartiene a **indicazioni geografiche protette**.

Mezzi di prova: La conformità alle prescrizioni dovrà essere dimostrata nella documentazione tecnica di cui all'allegato VII («*Procedura di valutazione di conformità*»).

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi – spazio vuoto (Art. 24)

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi

Scopo: riduzione dello «**spazio vuoto**» all'interno degli imballaggi.

Definizione: «**spazio vuoto**» è lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso.

Tempistiche: diverse tempistiche di applicazione in base alla **tipologia** di imballaggio.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi

Soggetti obbligati: operatori economici (fabbricanti o coloro che immettono sul mercato prodotti imballati) che riempiono:

A) imballaggi per la vendita,

B) imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto, imballaggi per il commercio elettronico.

Esclusioni:

- imballaggi per la vendita utilizzati come imballaggi per l'e-commerce (nel caso in cui come imballaggio per l'e-commerce si utilizza lo stesso imballaggio di vendita);
- imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi

A) Imballaggi per la vendita

Entro il **12 febbraio 2028**, gli operatori economici che riempiono l'**imballaggio per la vendita** provvedono a ridurre al **minimo necessario** lo **spazio vuoto**.

B) Imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico

Entro il **1° gennaio 2030** (o entro 3 anni dopo l'entrata in vigore degli atti delegati) gli operatori economici che riempiono **imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico** garantiscono che la **proporzione** dello spazio vuoto massimo non superi il **50 %**.



Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi

Scadenze per la commissione: Entro il **12 febbraio 2028** la Commissione potrà adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la **metodologia** per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto.

Entro il **12 febbraio 2032** la Commissione:

- riesamina la **proporzione** e le **esenzione** dello spazio vuoto;
- valuta la possibilità di stabilire proporzioni dello spazio vuoto per gli imballaggi per la vendita per **particolari beni** (quali giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te, prodotti elettronici).



Imballaggi riutilizzabili (Art. 11)

Imballaggi riutilizzabili

Scopo: Immettere sul mercato imballaggi riutilizzabili con il fine di generare meno rifiuti di imballaggio e di conseguenza produrre un minor impatto ambientale.

Tempistiche: dall'**11 febbraio 2025**. Tuttavia, il regolamento si applica a partire dal 12 agosto 2026 quindi gli imballaggi riutilizzabili **già immessi** sul mercato dell'Unione **prima** dell' 11 febbraio 2025 **non devono** essere resi conformi a tali requisiti con effetto retroattivo.

Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato **dopo** l'11 febbraio 2025 dovranno **essere conformi** al regolamento.

Soggetti obbligati: fabbricanti o importatori o distributori.

Scadenza per la Commissione: entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili.

Imballaggi riutilizzabili

L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti, ad es.:

- a) potrà essere ricondizionato e **riutilizzato più volte**;
- b) dovrà effettuare il **maggior numero possibile di rotazioni** in condizioni d'uso normalmente prevedibili (in attesa di atto delegato) ;
- c) può essere svuotato o scaricato **senza subire danni**;
- e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle **prescrizioni di sicurezza e di igiene** applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare e **senza rischi per la salute** ;
- f) consente l'**apposizione** dei vari tipi di etichette necessarie.



Mezzi di prova

A) Procedura di valutazione di conformità

La conformità alle prescrizioni citate dovrà essere dimostrata nella documentazione tecnica di cui all'allegato VII («*Procedura di valutazione di conformità*»).

Per poter dimostrare che l'imballaggio è “riutilizzabile” bisognerà rispettare i requisiti previsti dall'atto delegato che verrà adottato entro il 12 febbraio 2027 che stabilirà un **numero minimo di rotazioni**.

Fino all'adozione dell'atto delegato i dati relativi alla riutilizzabilità da acquisire per la valutazione di conformità (e quindi per la dichiarazione di conformità) saranno solo **qualitativi** e non quantitativi mancando la definizione da parte della Commissione del numero minimo di rotazioni.

Mezzi di prova

B) Dichiarazione di conformità

Dovrà essere emessa sulla base della procedura di valutazione di conformità e quindi al momento solo con dati qualitativi e non quantitativi fino all'adozione degli atti di esecuzione.



Imballaggi riutilizzabili

Il concetto di imballaggi riutilizzabili è collegato

- sia alla progettazione degli imballaggi
- sia all'esistenza di sistemi di riutilizzo secondo gli articoli 26 e 27 e l'allegato VI (*«Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica»*).



Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili (art. 26)

I soggetti che **mettono a disposizione** imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono che in questo Stato membro esista un **sistema di riutilizzo** che

- comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio e
- che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato VI (*«Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica»*).

Gli operatori economici si considerano adempienti qualora si avvalgano dei sistemi di riutilizzo esistenti già operativi negli Stati membri dove immettono l'imballaggio.

Nella **documentazione tecnica** sugli imballaggi riutilizzabili contenuta nella *«Procedura di valutazione di conformità»* deve essere inclusa la descrizione della **conformità del sistema di riutilizzo** alle prescrizioni previste. A tale scopo, il fabbricante **richiede** le pertinenti conferme scritte ai partecipanti al sistema.

Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo (art. 27)

I soggetti che **fanno uso** di imballaggi **riutilizzabili**:

- partecipano a uno o più **sistemi di riutilizzo**,
- garantiscono che i sistemi di riutilizzo siano **conformi alle prescrizioni** relative ai sistemi di riutilizzo (parte A dell'allegato VI),
- garantiscono che gli imballaggi, prima di essere nuovamente resi disponibili all'uso, siano ricondizionati (parte B dell'allegato VI),
- possono designare **terzi responsabili** di uno o più sistemi comuni di riutilizzo (in questo caso gli obblighi sono adempiuti dai terzi per loro conto).



Obiettivi di riutilizzo (art. 29)

L'art. 29 stabilisce specifici obiettivi di riutilizzo in relazione a determinate **tipologie di imballaggi** a decorrere dal **1° gennaio 2030**:

A) pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche;

B) imballaggi multipli (escluso il cartone);

C) imballaggi per bevande (alcoliche e analcoliche).



A) pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche

Nel territorio dell'Unione

Gli operatori economici che **utilizzano** questi imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche attraverso il commercio elettronico, **nel territorio dell'Unione**, provvedono affinché almeno il **40 %** in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi **riutilizzabili** nell'ambito di un **sistema di riutilizzo**.

Diversi siti dell'operatore

Gli operatori economici che **utilizzano** questi imballaggi per il trasporto o per la vendita, nel territorio dell'Unione tra **diversi siti** in cui l'operatore svolge la sua attività, garantiscono che il **100%** di tali imballaggi siano **riutilizzabili** nell'ambito di un **sistema di riutilizzo**.

A) pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche

Con l'atto delegato del 25 febbraio 2026 n. 429, sono stati **esentati** dall'obbligo di riutilizzo al 100%:

- il film estensibile e
- le reggette

impiegati per la stabilizzazione dei carichi su pallet per il trasporto.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

A) pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche

Esenzione: Gli obblighi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto **non** si applicano agli imballaggi:

- a. usati per il **trasporto di merci pericolose** (ai sensi della Direttiva 2008/68/CE);
- b. usati per il trasporto di **macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti** per i quali gli imballaggi sono **progettati su misura**;
- c. in **formato flessibile**, usati per il trasporto, che sono a **contatto diretto con gli alimenti e i mangimi**;
- d. sotto forma di **scatole di cartone**.



B) Imballaggi multipli (escluso il cartone)

Gli **operatori economici che utilizzano** imballaggi **multipli sotto forma di scatole** (escluso il cartone), al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti (al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione) provvedono affinché



almeno il **10 %** di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.



C) Imballaggi per bevande (alcoliche e analcoliche)

Il **distributore finale** che mette a disposizione dei consumatori **bevande alcoliche e analcoliche** in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno



il **10 %** di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.



C) Imballaggi per bevande (alcoliche e analcoliche)

Esenzione: Gli obiettivi sopra citati **non** si applicano:

- alle bevande considerate altamente deperibili nonché al latte e ad alcuni prodotti lattiero-caseari e ad alcuni prodotti vegetali sostitutivi del latte;
- ad alcune categorie di prodotti vitivinicoli e ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e da ortaggi e ad altre bevande fermentate;
- ad alcune bevande alcoliche.



C) Imballaggi per bevande (alcoliche e analcoliche)

I distributori finali:

- **riprendono gratuitamente** tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato, **presso il punto vendita**;
- garantiscono inoltre che gli **utilizzatori finali** siano in grado di **restituire gli imballaggi** nel luogo in cui avviene **l'effettiva consegna** dell'imballaggio o nelle sue **immediate vicinanze**.

Altre esenzioni: Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di riutilizzo per un anno civile se, nel corso di tale anno civile:

- hanno messo a disposizione nel territorio di uno Stato membro **non** più di **1000 kg** di imballaggi; e
- rientravano nella definizione di **microimpresa** applicabile all'11 febbraio 2025.



Sistemi di deposito cauzionale e restituzione (Art. 50)

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Entro il **1° gennaio 2029** gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile:

- bottiglie di **plastica monouso per bevande** con una capacità massima di **tre litri**; e
- contenitori di **metallo monouso per bevande** con una capacità massima di **tre litri**.



Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Al tale scopo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che

- siano istituiti **sistemi di deposito cauzionale** e restituzione per gli imballaggi citati ,
- un **deposito cauzionale** sia addebitato presso il punto vendita.

Esenzioni: Gli Stati membri possono **esentare** gli operatori economici del settore alberghiero, della ristorazione e del catering dalla riscossione di un deposito cauzionale se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale è aperto presso la struttura;
- il prodotto è consumato presso la struttura; e
- l'imballaggio vuoto oggetto di deposito cauzionale venga restituito presso la struttura.

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Altre esenzioni: Le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi citati e un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita **non** si applicano:

- ad alcune categorie di prodotti vitivinicoli o prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e dagli ortaggi e altre bevande fermentate;
- ad alcune bevande alcoliche
- al latte e ad alcuni prodotti lattiero-caseari.

Etichettatura (artt. 15 e 12)

Etichettatura di cui all'art. 15 parr. 5,6,7 («di prodotto»)

Il fabbricante assicura a decorrere dal **12 agosto 2026** che sull'imballaggio sia apposto un **elemento idoneo** all'identificazione che può consistere:

- in un **tipo, lotto o numero di serie**;
- oppure, se le dimensioni o la natura dell'imballaggio **non** lo consentono, le informazioni possono essere fornite in un **documento a corredo del prodotto imballato**.

Il Regolamento specifica che l'obbligo è a carico del **fabbricante** tuttavia la Commissione ha osservato in un documento di commento al Regolamento che nella pratica è probabile che siano i **fornitori** di imballaggi a garantire la loro identificabilità poiché tale attività avviene spesso nella fase di **produzione** dell'imballaggio.



Si ricorda che l'elemento identificativo dell'imballaggio è **rilevante** ai fini della Dichiarazione di Conformità (allegato VIII) la quale deve consentire l'identificazione dell'imballaggio a cui si riferisce.

I fabbricanti riportano sull'imballaggio o mediante un Codice QR o altro supporto dati **il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale** (indica un unico recapito) presso cui possono essere contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati (art. 15 par. 6).

I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite siano **chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino** le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o **si confondano** con esse (art. 15 par. 7).



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Etichetta di cui all'art. 12 («ambientale»)

Le disposizioni che disciplinano come etichettare gli imballaggi sono contenute **all'art.12** del Regolamento e prevedono che tutti gli imballaggi immessi sul mercato (tranne alcune eccezioni) dovranno essere contrassegnati da un'etichetta **armonizzata** contenente informazioni sui **materiali** che compongono gli imballaggi al fine di **facilitare** la raccolta differenziata da parte dei consumatori.

L'etichettatura armonizzata non entrerà subito in vigore ma diventerà obbligatoria **a partire dal 12 agosto 2028** se verranno adottati entro il 12 agosto 2026 gli **atti di esecuzione** previsti dal regolamento oppure, in caso di ritardo nell'adozione di tali atti, **24 mesi dopo** la loro entrata in vigore. Fino all'adozione degli atti di esecuzione l'etichettatura ambientale rimarrà invariata rispetto a quella **attualmente utilizzata**.

Per quanto riguarda gli imballaggi **riutilizzabili**, **a partire dal 12 febbraio 2029** oppure **30 mesi dopo** l'entrata in vigore dell'atto esecutivo previsto dal Regolamento, dovranno essere contrassegnati da un'etichetta che informa gli utilizzatori che l'imballaggio è riutilizzabile.

Asserzioni ambientali (art. 14)

Definizione di asserzione ambientale

Per asserzione ambientale si intende (art. 2 lett. o) direttiva 2005/29/CE):

«...qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo»

Ambito di applicazione

L'art. 14 si applica **solo** alle dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità relative alle proprietà per le quali sono stabiliti requisiti minimi giuridici nel Regolamento PPWR, ossia riferite a:

- Riciclabilità
- Compostabilità
- Contenuto di riciclato
- Riutilizzabilità
- Riduzione al minimo del peso e del volume



Requisiti di utilizzo

Sono consentite, ossia possono accompagnare l'imballaggio immesso sul mercato, **solo se**:

- riguardano **proprietà** degli imballaggi **che superano le prescrizioni minime** previste dal Regolamento
- è **specificato se si riferiscono** all'unità di imballaggio, a parte dell'unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall'operatore economico



Esempio – contenuto di riciclato

L'operatore economico può dichiarare la percentuale di contenuto di riciclato solo se il contenuto di riciclato supera gli obiettivi minimi previsti, calcolati in base alla metodologia che sarà stabilita nel relativo atto di esecuzione, ed è esplicitato se si riferisce all'unità di imballaggio o una parte di esso.

Esempio	Requisiti del PPWR relativi al contenuto riciclato	Dichiarazione ambientale relativa a:	Dichiarazione ambientale consentita
Bottiglia in plastica PET con sistema di chiusura in PP	Bottiglia in PET: 30% Tappo in PP: 10%	Unità di imballaggio (bottiglia e sistema di chiusura)	Il contenuto riciclato supera il 30% per la bottiglia in PET o il 10% per il sistema di chiusura in PP.

*FAQ 4 sez. V Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) - Frequently Asked Questions (FAQs)

Altre tipologie di asserzioni ambientali

Le asserzioni ambientali relative a requisiti di sostenibilità che esulano dall'ambito di applicazione del Regolamento PPWR, esse devono essere conformi alle norme europee vigenti in materia di asserzioni ambientali, ossia alla **direttiva UE 2024/825** sul rafforzamento dei diritti dei consumatori, che in Italia è stata recepita dal **D.Lgs n.30/2026**, che ha modificato il Codice del Consumo e ampliato le pratiche commerciali ingannevoli introducendo misure severe contro il *greenwashing*.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Mezzi di prova

Ciascuna asserzione ambientale riportata nell'imballaggio dovrà essere supportata da apposite prove, conservate nella documentazione tecnica dell'imballaggio conformemente all'allegato VII.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

In conclusione

Verificare il ruolo che si ricopre rispetto al Regolamento (UE) 2025/40

Mappare i flussi degli imballaggi per:

1. Verificare se si ricopre il ruolo di fornitore
2. verificare se si ricopre il ruolo di fabbricante
3. Verificare se si ricopre il ruolo di produttore e per quali Paesi UE
4. Verificare se si importano prodotti imballati per verificare se si ricopre il ruolo di importatore e/o di produttore



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Se si è fabbricanti

Identificare gli imballaggi utilizzati

Mappare le tipologie di imballaggi utilizzati per:

1. raggruppare gli imballaggi per tipologie
2. collegare ciascun imballaggio al prodotto con cui è riempito
3. Prendere contatto con i soggetti della filiera a monte e concordare chi deve fornire le informazioni/fare i test report
4. Effettuare la valutazione di conformità per ciascuna tipologia di imballaggio
5. Redigere e conservare (o fornire al produttore) la dichiarazione di conformità per ciascuna tipologia di imballaggio
6. Periodicamente aggiornare la valutazione e la dichiarazione di conformità



Valutazione di conformità al 12 agosto 2026

Valutare il rispetto/conformità ai requisiti del regolamento con:

- schede tecniche degli imballaggi (materiali, progetti, norme tecniche, ecc.)
- prove tecniche (test report) sui contenuti di sostanze preoccupanti (per quanto disponibile)
- Riutilizzabilità (art. 11) - valutazione qualitativa (progettato per il riutilizzo)



Dichiarazione di conformità al 12 agosto 2026

In assenza degli atti di esecuzione che dovranno essere emanati dalla Commissione, al 12 agosto 2026 la dichiarazione di conformità potrà contenere:

1. **Identificazione univoca dell'imballaggio** (lotto/articolo/tipo): l'imballaggio va identificato in modo chiaro e univoco collegabile ai lotti di produzione che hanno quello stesso «tipo» di imballaggio.
2. **Nome e indirizzo del fabbricante**
3. **Descrizione dell'imballaggio** oggetto di dichiarazione
4. **Norme pertinenti allo specifico imballaggio** (Reg. 2025/40; Reg. 1935/2004 per i MOCA, specifiche tecniche tipo nome UNI o altro)
5. **Rispetto dei limiti per le sostanze che generano preoccupazione** (somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non supera 100 mg/kg)
 - **Per gli imballaggi a contatto con gli alimenti rispetto dei limiti per PFAS**
6. **Riutilizzabilità:** solo una valutazione qualitativa sui parametri dell'art. 11



I nostri riferimenti

Responsabile Area Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità

Elena Bonafè: 041/5499223 - e.bonafe@confindustriavenest.it

Alessandra Baldin: 049/8227131 - a.baldin@confindustriavenest.it

Elena Odorizzi: 049/8227257 - e.odorizzi@confindustriavenest.it

Silvia Osellame: 0422/294356 - s.osellame@confindustriavenest.it

Marina Spiazzi: 0422/294231 - m.spiazzi@confindustriavenest.it

Carlotta Wagmeister: 0422/294355 - c.wagmeister@confindustriavenest.it

Segreteria Area Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità

Barbara Mazzonetto: 0422/294201 - ambientesicurezza@confindustriavenest.it



CONFINDUSTRIA
VENETO EST